

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (legge finanziaria 2013) D.P.Reg.21/2013 coordinato con D.P.Reg. 56/2014

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 lavoratori utilizzati
- Art. 5 risorse
- Art. 6 ammontare del finanziamento
- Art. 7 presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 8 concessione ed erogazione del saldo del finanziamento
- Art. 9 rendicontazione e saldo del finanziamento
- Art. 10 monitoraggio
- Art. 11 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 9, comma 136, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative che promuovono cantieri di lavoro mediante l'utilizzo di soggetti disoccupati.
2. L'utilizzazione di soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) soggetti beneficiari: Province, Comuni o loro forme associative aventi sede nel territorio della Regione;
 - b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
 - c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in Regione;
 - d) Avviso pubblico: l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, che definisce:
 - 1) i requisiti dei soggetti disoccupati;
 - 2) la misura dell'indennità giornaliera;
 - 3) le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti;
 - e) Servizio: il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavoro.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti beneficiari che promuovono progetti per la realizzazione di cantieri di lavoro che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4 lavoratori utilizzati

1. I requisiti dei lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro sono definiti con l'Avviso pubblico.
2. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

Art.5 risorse

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro vengono ripartite tra i quattro territori provinciali le risorse disponibili in proporzione al numero massimo di lavoratori utilizzabili nei cantieri di lavoro, calcolati ai sensi dell'articolo 6, da parte delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative aventi sede in ciascun territorio provinciale.

Art.6 ammontare del finanziamento

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera stabilita con l'Avviso pubblico e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.
2. Sono finanziabili progetti presentati dai soggetti beneficiari che prevedono l'utilizzazione del seguente numero massimo di lavoratori:
 - a) ~~COMMA SOPPRESSO~~
 - b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;
 - c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;
 - d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 4 lavoratori;
 - e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 5 lavoratori;
 - f) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 10 lavoratori;
 - g) Comuni e Province con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 12 lavoratori.

Art. 7 presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento.
2. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascun Avviso.

Art. 8 concessione ed erogazione del finanziamento

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 5. Le eventuali risorse residue vengono ripartite

proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il parametro di cui all'articolo 5, comma 1.

1 bis. Ai fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

2. Il Servizio concede il finanziamento e contestualmente eroga il 70 per cento del finanziamento concesso entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda di finanziamento.

3. Entro trenta giorni dall'avvio del cantiere il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

4. Il cantiere di lavoro è regolarmente avviato se almeno un lavoratore inizia il periodo di utilizzazione entro il termine perentorio stabilito dall'Avviso pubblico.

5. Il mancato avvio del cantiere di lavoro entro il termine perentorio di cui al comma 4 comporta la revoca del finanziamento concesso e la restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Art. 9 rendicontazione e saldo del finanziamento

1. I soggetti beneficiari rendicontano il finanziamento ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del cantiere di lavoro allegando:

- a) un prospetto contenente le spese effettivamente sostenute;
- b) un rapporto finale di esecuzione del progetto.

2. Il Servizio eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 10 monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.